GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — VENERDI' 27 MARZO — NUM. 72

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO. Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

S. M. *in udienza del 25 dicembre 1890, 29 gennaio, 5, 15 e 19 febbraio, 1° e 8 marzo 1891, si è degnata concedere il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Pugh Horace C., console degli Stati Uniti d'America in Palermo;
Serraino Mario C., vice console di Grecia in Trapani;
Del Cagno Vito Antonio, vice console della Repubblica del Chili in Bari;
Lalande Alessandro L., console della Repubblica Francese in Messina;
Demetriadi Demetrio, console del Belgio in Livorno;
Sassone Egidio, console della Repubblica del Perù in Napoli;
Gàrezon Pietro, console generale id. Genova;
Meuricoffre Giovanni Giorgio Oscarre, console generale della Confederazione Svizzera in Napoli;
Costa Dante, console della Repubblica Argentina in Firenze;
Todaro della Gulia Antonio, console generale di Persia in Palermo.

*In data 15 e 24 dicembre 1890, 1° febbraio e 15 marzo 1891, fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Célard Andrea, agente consolare della Repubblica Francese in Massa e Carrara;
Iörgensen Augusto Jeus, vice console di Danimarca in Taranto;
Cecchini Cesare, id. di Russia in Ancona;
Kerrick Eduardo Riccardo, id. della Gran Bretagna in Reggio Calabria;
De Capitani de Vimercati Ferdinando, id. della Repubblica Argentina in Milano;
Marcenaro Vincenzo Aristide, id. di Portogallo in Ventimiglia.

Con decreti ministeriali *del 14 e 21 dicembre 1890, 6 e 27 febbraio 1891, furono adottate le seguenti disposizioni:*

Soppressa l'agenzia consolare in Sunderland, già dipendente dal Regio Consolato in Liverpool;
Istituita un'agenzia consolare in Coronel Pringles, sotto la dipendenza del R. Consolato in Buenos Ayres;
Soppressa l'agenzia consolare in Colonia, già dipendente dal R. Consolato in Montevideo;
Id. id. in Guelma, già dipendente dal R. Consolato in Algeri.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 4 gennaio 1891:

A cavaliere:

Campari Alessandro, presidente della Giunta tecnica del catasto di Pavia.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreti del 15 gennaio 1891:

A commendatore:

Vito cav. Giovanni, capo sezione al Ministero dell'Interno, segretario del R. Ordine civile di Savoia.

Jacobelli cav. Vincenzo, ispettore superiore delle Imposte.

A cavaliere:

Riasono Francesco Benvenuto.

Adinolfi Gaetano, direttore della Banca agricola di Eboli.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica:

Con decreti 15, 18, 22, 25 gennaio 1891:

a commendatore:

De Sanctis cav. prof. Guglielmo, pittore.

San Vitale conte cav. Alberto.

Ottino cav. Enrico, preside del R. Liceo Massimo d'Azeglio in Torino.

Pantaleo cav. Mariano, professore ordinario di ostetricia e clinica ostetrica nella R. Università di Palermo.

Miceli prof. cav. Giuseppe, preside di Liceo, collocato a riposo.

Ad ufficiale:

Usiglio cav. Emilio, maestro di musica.

Spadei sac. cav. Carlo, rettore del Convitto nazionale di Maddaloni.

A cavaliere:

Chiodi prof. Salvatore, R. provveditore agli studi.

Volpe dott. Angelo, medico in Napoli.

Marro dott. Antonio, medico capo divisione presso il R. Manicomio di Torino.

Ghietti Bernardino, professore titolare nel R. Ginnasio di Alba.

Stanislao Carlo, maestro di musica in Napoli.

Virone dott. Vincenzo, medico in Napoli.

Simonazzi prof. Antonio, professore nel R. Istituto di Belle Arti di Modena.

Di Pietro Pio, maestro di musica in Roma.

Levi Salvatore, segretario della R. Prefettura di Torino, addetto al Provveditorato agli studi.

Lupi Alessandro, professore titolare del R. Istituto tecnico di Piacenza, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:

Con decreti 22 e 25 gennaio 1891.

A cavalieri:

Cauda ing. Luigi, capo sezione nelle ferrovie del Mediterraneo.

Fantoli ing. Giovanni.

Marchesano Saverio, ingegnere di 1ª classe nel Corpo reale del genio civile, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato di Grazia, Giustizia e Culti:

Con decreto 1° febbraio 1891.

A cavaliere:

Serio Vito, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **120** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento per le Regie Scuole superiori di Medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, approvato col R. decreto 7 marzo 1875, n. 2433 (Serie 2ª);

Veduto il Regolamento per la Scuola superiore di Medicina veterinaria di Bologna approvato col R. decreto 12 dicembre 1875, n. 2851 (Serie 2ª);

Veduto il Regolamento per la Scuola superiore di Medicina veterinaria della R. Università di Pisa approvato col R. decreto 14 novembre 1875, n. 2778 (Serie 2ª);

Veduti i RR. Decreti 3 ottobre 1875, n. 2710 (Serie 2ª) e 20 gennaio 1876, n 2940 (Serie 2ª) determinanti le condizioni di ammissione alle Scuole di veterinaria;

Veduti i RR. Decreti 20 ottobre 1876, n. 3446 (Serie 2ª) e 17 febbraio 1878, n. 4302 (Serie 2ª), approvanti alcune modificazioni ai predetti Regolamenti delle Scuole di veterinaria;

Riconosciuta la convenienza di raccogliere e coordinare in un testo solo tutte le disposizioni regolamentari per le Scuole superiori di Medicina veterinaria del Regno sparse in più decreti;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento unico per le Regie Scuole superiori di Medicina veterinaria del Regno annesso al presente Decreto e firmato, d'Ordine Nostro, dal predetto ministro.

Art. 2.

Sono abrogati:

Il R. Decreto 7 marzo 1875, n. 2433 (Serie 2ª).
Il R. Decreto 12 dicembre 1875, n. 2851 (id.).
Il R. Decreto 14 novembre 1875, n. 2778 (id.).
Il R. Decreto 3 ottobre 1875, n. 2710 (id.).
Il R. Decreto 20 gennaio 1876, n. 2940 (id.).
Il R. Decreto 26 ottobre 1876, n. 3446 (id.).
Il R. Decreto 17 febbraio 1878, n. 4302 (id.).

e tutte le disposizioni anteriori che non siano conformi a quelle contenute nel presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 gennaio 1891.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *delle Regie Scuole di Medicina Veterinaria.*

CAPO I.

Scopo e durata degli studi.

Art. 1.

Le Scuole di medicina veterinaria sono istituti d'istruzione superiore destinati per coloro che vogliono essere abilitati all'esercizio della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La durata degli studi è di 4 anni. Alla fine di questi e superati gli esami prescritti si ottiene un diploma col titolo di « Dottore in Zooiatria ».

CAPO II.

Durata dell'anno scolastico e vacanze.

Art. 3.

L'anno scolastico dura nove mesi e mezzo. Esso finirà col 30 luglio e comincierà col 15 ottobre. Le lezioni incominciano nei primi di novembre e terminano il 15 di giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 4.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1) Le domeniche e le altre feste civili;

2) Dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3) Diciotto giorni pel Carnevale e la Pasqua;

4) il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re e della Regina.

Spetta al Consiglio dei professori il fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2 e di ripartire nel modo migliore, fra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al num. 3.

CAPO III.

Direzione della scuola.

Art. 5.

Un Direttore temporaneo nominato per elezione fra i professori ordinari di materie speciali di veterinaria è proposto al governo immediato della scuola e da lui dipende il personale dello insegnamento e dell'amministrazione. Nei casi d'impedimento o di assenza, il professore anziano ne fa le veci.

Il Direttore sarà nominato con decreto Reale sopra una terna presentata dai professori ordinari e straordinari che insegnano nella Scuola e durerà in carica almeno per un triennio.

Sono rispettati i diritti acquisiti per i Direttori attualmente in carica e nominati a vita.

Art. 6.

Il Direttore rappresenta nella Scuola il Ministro e ne fa eseguire gli ordini, vegliando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Egli è responsabile per tutto ciò che riguarda il buon ordine, la disciplina, il servizio interno e la conservazione dei locali.

Art. 7.

Il Direttore, d'accordo col corpo insegnante, stabilisce:

a) la distribuzione degli insegnamenti;

b) gl'insegnamenti supplementari che si credono necessari;

c) l'orario della Scuola.

Tien conto inoltre dei desideri dei professori nell'acquisto di libri per la biblioteca.

Art. 8.

Il Direttore trasmette al Ministero, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione sullo stato economico e morale della Scuola. Nel corso dell'anno gli dà notizia di tutto ciò che sia meritevole di attenzione o che reclami provvedimento.

Art. 9.

Il Direttore punisce le mancanze degli ufficiali inferiori e degli inservienti:

1) Coll'ammonizione privata o pubblica;

2) Coll'ammonizione pubblica o colla sospensione dallo stipendio da 2 a 8 giorni;

3) Coll'espulsione dalla Scuola.

Pel 2° e 3° grado di punizione renderà subito avvisato il Ministero.

Art. 10.

Il Direttore convoca il corpo insegnante tutte le volte che lo creda necessario.

Art. 11.

La dotazione in ciascuna scuola verrà assegnata per ciascuna cattedra, tenuto conto dei bisogni dei singoli istituti, secondo una speciale tabella da compilarsi d'accordo fra gl'insegnanti della scuola e da approvarsi dal Ministero.

CAPO IV.

Materie d'insegnamento e loro distribuzione.

Art. 12.

Le materie d'insegnamento sono: 1 Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate; 2 Botanica; 3 Chimica generale; 4 Fisica sperimentale; 5 Anatomia descrittiva degli animali domestici; 6 Anatomia topografica; 7 Esercitazioni anatomiche; 8 Istologia ed esercitazioni istologiche; 9 Conformazione esterna degli animali; 10 Fisiologia; 11 Patologia generale ed anatomia patologica; 12 Esercitazioni di anatomia patologica; 13 Patologia medica; 14 Patologia chirurgica; 15 Patologia; 16 Terapia generale e farmacologia; 17 Giurisprudenza veterinaria; 18 Polizia sanitaria ed ispezioni delle carni da macello; 19 Medicina operatoria; 20 Esercitazioni chirurgiche; 21 Ostetricia; 22 Igiene e Zootecnia; 23 Clinica medica; 24 clinica chirurgica.

Hanno durata biennale solo i corsi di anatomia descrittiva, di fisiologia, di patologia medica, di patologia chirurgica, di clinica medica e di clinica chirurgica.

Art. 13.

Per gl'insegnamenti di *Zoologia* e *Anatomia* e *Fisiologia comparata*, di *Fisica*, di *Chimica*, di *Botanica* e *Fisiologia generale* si profitta di quelli dati dai professori titolari delle rispettive cattedre delle università e di altri istituti superiori.

Art. 14.

L'insegnamento è così distribuito nei quattro anni:

Anno I: 1° Zoologia ed Anatomia comparata; 2° Botanica; 3° Chimica generale; 4° Fisica sperimentale; 5° Anatomia descrittiva; 6° Fisiologia generale.

Anno II: 1° Anatomia descrittiva; 2° Esercitazioni anatomiche; 3° Fisiologia speciale veterinaria; 4° Istologia ed esercitazioni istologiche; 5° Conformazione esterna degli animali; 6° Patologia generale (2° semestre).

Anno III: 1° Patologia generale ed anatomia patologica; 2° Patologia medica; 3° Patologia chirurgica; 4° Terapia generale e farmacologia; 5° Podologia; 6° Esercitazioni chirurgiche; 7° Anatomia topografica; 8° Igiene; 9° Esercitazioni di anatomia patologica; 10 Clinica medica; 11 Clinica chirurgica.

Anno IV: 1° Patologia medica; 2° Patologia chirurgica; 3° Medicina operatoria; 4° Ostetricia; 5° Polizia sanitaria ed ispezione degli animali e delle carni da macello; 6° Giurisprudenza veterinaria; 7° Zootecnia; 8° Esercitazioni chirurgiche; 9° Clinica medica; 10 Clinica chirurgica.

Art. 15.

Le materie fondamentali veterinarie saranno distribuite fra i professori ordinari e straordinari, compreso il Direttore; e quelle complementari obbligatorie, che formano oggetto di esame, verranno date per incarico dai professori addetti alla scuola o dagli aiuti che hanno i requisiti voluti dalla legge.

Art. 16.

Sulla proposta dei professori e coll'assenso scritto del Direttore hanno luogo, secondo le esigenze dell'istruzione, gite cliniche e visite veterinarie particolari fuori della Scuola.

CAPO V.

Corpo insegnante, aiuti ed assistenti.

Art. 17.

Il Corpo insegnante è costituito dai professori ordinari, straordinari ed incaricati delle materie esclusivamente veterinarie. Possono essere invitati alle sue adunanze gli insegnanti delle scienze fisiche e naturali quando il Direttore lo crede necessario.

Art. 18.

I professori sono coadiuvati nelle parti pratiche e sperimentali da 5 aiuti e 2 assistenti. Degli assistenti uno sarà addetto alla clinica medica ed un altro alla clinica chirurgica.

Art. 19.

I professori sono nominati secondo il Regolamento vigente pei professori di università.

Art. 20.

Gli aiuti e gli assistenti devono essere nominati su proposta del professore e durano in carica un biennio. Possono essere confermati soltanto due volte, a meno che i professori non dichiarino di confermarli ulteriormente in vista dell'attività scientifica spiegata nel loro ufficio.

Art. 21.

Gli aiuti e gli assistenti delle cliniche, a causa della natura del loro ufficio pel quale sono in rapporto col pubblico sono nominati e confermati sulla proposta dei rispettivi professori e del Direttore, approvata dal Consiglio della scuola.

Art. 22.

Al termine d'ogni anno scolastico, dietro invito del Direttore, i professori e gli incaricati saranno riuniti per presentare i programmi di insegnamento, per coordinarli fra loro e per colmare le possibili lacune che vi apparissero.

Detti programmi, che saranno redatti in forma di sommarii per utilità degli studenti, dovranno essere stampati prima del cominciamento del nuovo anno scolastico.

Art. 23.

Il professore ordinario, straordinario od incaricato avrà obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento e di dargli tante ore per settimana quanto l'indole e l'istituzione di quello richiedono. Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione del corpo insegnante. In caso di dissenso tra il professore ed il corpo insegnante, deciderà il Ministro.

Art. 24.

Il professore sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite dall'orario; d'intervenire alle riunioni del corpo insegnante, di prendere parte alle commissioni esaminatrici cui è chiamato, ed alle commissioni dei concorsi cui fosse nominato dal Ministro. Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie e particolari; nè farsi surrogare senza autorizzazione; nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo cogli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, dovrà chiederne licenza al Direttore in iscritto.

Quando per motivi di salute egli non potesse fare lezione dovrà mandare avviso al Direttore a tempo, perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la sua malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne darà avviso al Direttore, che sentito il Consiglio dei professori, o gli darà un supplente di proprio moto, o domanderà al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di minore o maggiore durata.

Art. 25.

Il Direttore potrà concedere ai professori, permessi di assenza fino ai dodici giorni. Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministro.

Art. 26.

L'insegnamento del professore prenderà la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli potrà fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare nel conferire cogli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione. Le lezioni dovranno essere pubbliche.

Le esercitazioni pratiche, che fanno parte integrale di alcuni insegnamenti (anatomia, istologia, anatomia patologica, medicina operativa), saranno eseguite dagli studenti sotto la direzione dei rispettivi professori e degli aiuti. Il professore domanda perciò al direttore gli animali occorrenti per le dissecazioni e le operazioni chirurgiche.

Gli animali non possono rimanere sotto esperimento od in osservazione, dopo le operazioni praticate, oltre il tempo rigorosamente necessario, per accertarne i risultati.

Prima di procedere alle operazioni d'indole sperimentale, quando ciò non turbi l'andamento della esperienza, si dovranno porre in opera i mezzi anestetici, che valgano a rendere l'animale meno sensibile alle operazioni stesse.

Art. 27.

Ciascun professore avrà cura di scrivere sopra un libretto particolare la serie degli argomenti che esso va man mano svolgendo nelle sue lezioni e conferenze. Questi libretti saranno consegnati alla fine di ogni mese al Direttore, affinchè possa trarsi copia dei soggetti trattati dai professori.

Art. 28.

I professori che hanno la direzione di un museo o laboratorio, devono vegliarne il buon andamento e procurarne l'incremento. Spetta a loro regolare la spesa nei limiti della dotazione assegnata, e presentare il rendiconto secondo la legge di contabilità dello Stato. Secondo la stessa legge saranno regolate le anticipazioni, di cui i direttori di gabinetto potessero aver bisogno.

Art. 29.

È vietato ai professori di fare ripetizioni a pagamento.

Art. 30.

Il mantenimento della disciplina e dell'ordine nelle aule e nelle cliniche, spetta a ciascun professore, il quale potrà assicurarsi anche mediante appello della assenza degli studenti.

Art. 31.

Gli aiuti e gli assistenti coadiuvano i professori negli esperimenti, nelle preparazioni, e nelle esercitazioni. Inoltre compiranno nei laboratori tutti gl'incarichi che saranno loro affidati dai rispettivi direttori, e veglieranno all'adempimento dei doveri degli inservienti loro addetti. Gli aiuti ed assistenti delle cliniche, oltre gli obblighi pei gabinetti, hanno l'incarico speciale di far eseguire scrupolosamente le prescrizioni ordinate per gli animali malati.

Art. 32.

La libera docenza nelle scuole veterinarie con effetti legali vien data colle norme prescritte dal Regolamento generale universitario.

CAPO VI.

DEGLI STUDENTI.

Art. 33.

Per immatricolarsi studente in una scuola veterinaria bisogna presentare al direttore una domanda in carta da bollo da 60 centesimi, indicante il luogo di nascita, il domicilio della famiglia, l'abitazione sua nella città e corredata dai seguenti documenti:

1. La fede di nascita da cui risulti compiuta l'età di sedici anni;

2. L'attestato di buona condotta del preside dell'Istituto in cui sono stati compiuti gli studi secondari;

3. L'attestato scolastico originale comprovante gli esami superati della prima e seconda classe liceale in un liceo governativo o pareggiato, o gli esami superati della prima e seconda classe liceale in un liceo governativo o pareggiato, o gli esami superati nei primi tre anni di corso di un Istituto tecnico;

4. La quitanza del pagamento della tassa d'immatricolazione e della prima metà almeno della quota annua della tassa d'iscrizione.

Art. 34.

Gli stranieri che chiederanno d'iscriversi al primo anno dovranno presentare un attestato d'aver fatto regolarmente gli studi richiesti per l'ammissione nelle scuole del proprio paese.

Le facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali giudicheranno della regolarità dei titoli.

Per l'iscrizione invece ad un anno successivo al primo, il consiglio dei professori giudica a qual'anno lo straniero può essere iscritto. Per la laurea però egli deve aver compiuto tutti i corsi e sostenuti tutti gli esami speciali richiesti dal presente regolamento, salvo il disposto dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859.

Nel gennaio di ciascun anno il Direttore manderà al Ministro, insieme a tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione

contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso al Consiglio superiore, il quale farà le sue osservazioni affine di stabilire via via una norma sicura e costante.

Queste osservazioni però non potranno invalidare le deliberazioni prese dalla Scuola.

I figli di cittadini italiani, quando provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, saranno come gli stranieri, ammessi senza esame ai corsi di veterinaria, purchè dimostrino che i titoli di studi secondari che essi presentano unitamente alla domanda d'iscrizione, danno diritto nel paese ove hanno compiuto regolarmente gli studi secondari e sostenuti i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle scuole di veterinaria.

Art. 35.

Nelle scuole che hanno posti di studio gratuiti, questi si conferiscono in seguito a concorso secondo le norme stabilite da uno speciale regolamento.

Art 36

Il tempo utile a presentare la domanda, di cui all'art. 33, decorrerà dal 1. agosto e scadrà 15 giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

Art. 37.

Lo studente deve dichiarare alla segreteria il proprio domicilio, ogni volta che lo cambia Omettendo di far ciò, potrà essere punito dal direttore.

Art 38.

Tutte le domande degli studenti e degli aspiranti a diplomi di medicina veterinaria, per provvedere sulle quali la legge o il regolamento non esigono il parere del Consiglio superiore, devono essere mandate ai direttori delle scuole veterinarie.

Art. 39.

Il Direttore esaminerà se nelle domande non sia nulla che apertamente contradica alle leggi ed ai regolamenti, e nel caso non vi sia nulla o nei casi dubbi, le comunica al Consiglio dei professori, il quale le esamina e delibera separatamente su ciascuna di esso, motivando la risoluzione.

Il Direttore provvede secondo la deliberazione del Consiglio di scuola, e partecipa la risoluzione al ricorrente.

Il Direttore può, quando lo creda opportuno, sottoporre la deliberazione della scuola al Ministero per vedere se sia il caso di darle o no esecuzione.

Art. 40.

Il ricorrente può appellare dalla deliberazione del Consiglio di scuola al Ministero.

Art. 41.

Prima del cominciamento delle lezioni lo studente riceve dalla segreteria il libretto d'iscrizione con l'indicazione dei corsi obbligatori che deve frequentare, col timbro della segreteria o l'annotazione dell'eseguito pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione secondo che è disposto al nº 4 dell'articolo 33, ed un foglio nel quale ogni bimestre i professori segneranno la diligenza ed il profitto. Alla fine del bimestre, ottenute le firme, il foglio deve essere presentato alla direzione.

La firma potrà essere negata dal professore quando lo studente ha mancato alla disciplina o non è intervenuto alle lezioni senza alcun motivo debitamente giustificato.

Il Direttore informerà le famiglie degli studenti quando l'assenza dalla scuola si protrae o si ripete con frequenza.

Art. 42.

Tutti gli studenti iscritti regolarmente hanno l'obbligo d'intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore stabilite nell'orario, di assistere alle medesime in silenzio, rispondere all'appello ed a tutte quelle interrogazioni che saranno loro fatte dai professori o dagli aiuti. Alla fine del corso lo studente, ove ne faccia domanda, potrà avere un'attestato in cui verrà trascritta tutta la sua carriera scolastica.

Art. 43.

Nessuno studente può, senza essere autorizzato dal Direttore dare ordini ad inservienti, nè disporre di animali e di altro oggetto appartenente alla scuola. Il trasgressore a questa disposizione mette lo studente nell'obbligo di riparare ai danni, che ha potuto cagionare, o alla scuola od ai privati, ed espone l'inserviente, che vi avesse dato mano, alla perdita del posto.

Art. 44.

È vietato agli studenti di introdursi senza permesso nelle sale del Museo anatomico, o di altri istituti scientifici, della biblioteca o della farmacia, nonchè delle cliniche; e di esportare fuori della scuola pezzi od organi di animali uccisi per esercitazioni pratiche.

Art. 45.

Ogni studente deve provvedersi a proprie spese degli strumenti più comuni per le dissecazioni anatomiche, le esercitazioni istologiche e le esercitazioni chirurgiche. Saranno forniti dai Gabinetti soltanto quelli di molto valore che non possono essere acquistati ancora dagli studenti.

Art. 46.

Lo studente non potrà passare da una scuola all'altra che nei primi due mesi dell'anno scolastico. Egli dovrà farne domanda su carta da bollo da 60 centesimi al direttore, il quale, ove trovi la domanda sufficientemente motivata, gli farà rilasciare un foglio di congedo su cui verrà trascritta la parte di registro che concerne la sua carriera scolastica.

Trascorso il suddetto termine sarà negato il congedo quando non risulti documentato che il trasferirsi dello studente, in regola cogli esami, ad altra scuola, è conseguenza necessaria del temporaneo trasferimento dell'intiera sua famiglia.

Art. 47.

Lo studente inscritto al primo anno di una scuola veterinaria potrà nei primi due mesi dopo l'apertura dell'anno scolastico, passare ad una scuola di Agraria o di Farmacia, purchè le condizioni didattiche prescritte per l'ammissione all'una e all'altra siano uguali.

In questo caso le tasse pagate per la prima iscrizione saranno computate per la seconda, ma lo studente dovrà pagare la differenza quando le tasse per la seconda sieno maggiori.

Art. 48.

Lo studente che per ragioni di salute o di famiglia, debba assentarsi dovrà domandarne il permesso al direttore. Questi, ove giudichi buoni i motivi, darà il congedo e ne avviserà i professori dei corsi ai quali lo studente è iscritto.

CAPO VII.

Tasse Scolastiche.

Art 49.

Le tasse da pagarsi per gli studenti veterinari si distinguono in:

1. — Tassa d'immatricolazione L. 20
2. — Tassa d'iscrizione » 80
3. — Sopratassa d'esame » 48
4. — Tassa di diploma » 20

Art. 50

La tassa d'immatricolazione si paga all'ufficio demaniale al principio dell'anno scolastico, e la quietanza di pagamento deve essere unita alla domanda d'immatricolazione.

Art. 51.

La tassa d'iscrizione si paga all'ufficio demaniale in quattro rate di lire 20 ognuna al principio di ogni anno scolastico. Però è accordata facoltà allo studente di pagare la quota annua in due rate uguali; al principio dell'anno scolastico ed entro il mese di aprile. Anche la quietanza della prima mezza rata dev'essere unita alla domanda d'immatricolazione

Art. 52.

La sopratassa d'esame si paga in quattro rate annue di lire 12 ognuna al segretario economo della scuola dieci giorni prima che si apra la sessione degli esami. Chi non presenta la relativa quitanza non può essere iscritto agli esami.

Art. 53.

La tassa di diploma si paga all'ufficio demaniale dallo studente is-

critto all'ultimo anno di corso, e la relativa quitanza si presenta alla segreteria nello stesso termine assegnato all'articolo precedente per la sopratassa d'esame.

Si pagano inoltre alla segreteria due lire e mezzo pel diploma, oltre il prezzo di questo, se è in pergamena, che non potrà superare lire cinque. È abolito ogni altro diritto.

Art. 54.

Allo studente che abbia ottenuto nove decimi dei punti nell'insieme delle prove dell'esame della prima e seconda classe liceale o dei tre primi corsi dell'istituto tecnico potrà essere accordata la dispensa dalle tasse del primo anno di corso.

Negli anni di studio successivi al primo lo studente non potrà ottenere la dispensa delle tasse se non avrà superato tutti gli esami speciali nelle materie obbligatorie, stabilite dal consiglio dei professori per l'anno precedente, e se in essi non avrà riportato una media non inferiore ai 9 decimi e almeno 8 decimi sopra ciascuna materia.

Art. 55.

Lo studente che chieda la dispensa dalle tasse dovrà allegare alla domanda un attestato della Giunta del Comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia. Il direttore ha facoltà di chiedere informazioni anche per altra via. Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione. Sulla domanda delibererà il consiglio dei professori, ed ogni anno il direttore manderà al Ministero speciale rapporto sulle dispense accordate, con le relative domande e documenti.

Art. 56

La dispensa dalla tassa di immatricolazione e dalla tassa annua di iscrizione dovrà chiedersi appena terminata la sessione di ottobre degli esami liceali e tecnici. La dispensa dalla sopratassa d'esame e da quella di diploma un mese innanzi al termine in cui dovrebbe esser pagata.

Art. 57.

Allo studente che non ha pagato le tasse già maturate di un anno scolastico non può essere concesso alcun certificato scolastico, e sarà negata l'ammissione agli esami e l'iscrizione ai corsi degli anni successivi.

Art. 58.

Lo studente, che, ottenuto il congedo da una scuola nella quale era immatricolato, domanda l'immatricolazione in un'altra, non è obbligato a pagare per questa seconda immatricolazione una nuova tassa.

CAPO VIII.

Degli esami.

Art. 59.

Gli esami si danno in una sessione la cui durata sarà fissata anno per anno dal consiglio dei professori. La sessione è divisa in due periodi, uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.

A questo secondo periodo sono ammessi gli studenti, i quali o non si presentarono nel primo, oppure, essendovisi presentati non vennero approvati.

Art. 60.

Gli esami si distinguono in speciali e di laurea, e sono pubblici.

Art. 61.

Gli esami speciali versano sopra una sola disciplina e comprendono tutto il programma approvato in principio dell'anno dal Consiglio dei professori, anche se il professore non l'abbia svolto per intero.

Art. 62.

Lo studente ha l'obbligo di prendere ogni anno l'esame speciale sopra tutte le materie obbligatorie alle quali si è scritto, senza di che non può ottenere l'iscrizione al corso superiore. Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato, di regola, alla fine della trattazione di essa ed avrà una durata proporzionata al tempo dell'insegnamento, quindi almeno di 30 minuti. Per quelle materie però la cui trattazione duri più di un anno, ma le cui singole parti possono considerarsi come distinti corpi di dottrina, l'esame, dietro parere conforme del Consiglio dei professori, potrà essere dato alla fine di ciascun anno.

Chi non ha l'attestato di diligenza firmato da tutti i professori non può essere ammesso agli esami.

Art. 63.

Le materie obbligatorie per gli esami speciali nei quattro anni di corso sono:

Nel *primo anno*: 1 Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate; 2. Botanica: 3. Chimica; 4. Fisica sperimentale.

Nel *secondo anno*: 1. Anatomia descrittiva; 2. Fisiologia generale e Fisiologia veterinaria speciale; 3. Preparazioni anatomiche; 4. Istologia; 5. Conformazione esterna degli animali.

Nel *terzo anno*: 1. Patologia generale e Anatomia patologica; 2. Anatomia topografica; 3. Terapia generale e farmacologia; 4. Podologia; 5. Igiene; 6. Esame pratico di Anatomia patologica.

Nel *quarto anno*: 1. Patologia medica; 2. Patologia chirurgica; 3. Medicina operatoria; 4. Ostetricia; 5. Giurisprudenza veterinaria; 6. Polizia sanitaria e ispezioni delle carni da macello; 7. Zootecnia; 8. Clinica medica; 9. Clinica chirurgica.

Art. 64.

Le Commissioni per gli esami speciali sono formate dal Consiglio dei professori. Ciascuna si compone di tre membri, cioè il professore della disciplina, o chi in sua assenza viene designato dal Consiglio a supplirlo, e due altri scelti fra i professori o gli aiuti. Il professore della disciplina presiede la Commissione, ed in sua assenza il Commissario più anziano.

Art. 65.

L'ordine ed i giorni degli esami sono stabiliti di comune accordo nel Consiglio dei professori. In caso di divergenza decide il direttore

Art. 66.

Esaurito l'esame, la Commissione voterà palesamente sopra di esso. Ogni Commissario disporrà di 10 punti. L'esaminato per riportare l'approvazione dovrà ottenere almeno i sei decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Colui che otterrà i nove decimi s'intenderà approvato a pieni voti legali. In caso di pieni voti assoluti la Commissione discuterà sulla convenienza o no di accordare la lode che dovrà essere approvata all'unanimità.

Art. 67.

Chi abbandonerà senza legittima ragione un esame, o chi sarà rimandato, non potrà ripresentarsi che in altro periodo di sessione.

Art. 68.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà provare:

a) di aver frequentato tutti i corsi dei quattro anni di studio;

b) di avere ottenuta l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie.

Art. 69.

L'esame di laurea consiste:

a) In una disputa della durata di non meno di 40 minuti, intorno ad una dissertazione scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in altre materie obbligatorie.

Queste tesi devono essere prima sottoposte all'approvazione della Commissione esaminatrice;

b) In una prova pratica.

Art. 70.

L'esame di laurea sarà dato innanzi ad una Commissione costituita da tutto il corpo insegnante nel senso dell'art. 17, presieduta dal direttore. Saranno chiamati a farne parte anche gl'insegnanti delle scienze fisiche e naturali se fra le tesi scelte dagli studenti ve ne sia qualcuna riferibile alle dette scienze.

Art. 71.

Terminata la disputa, la Commissione procede alla votazione.

Ogni Commissario disporrà di 10 punti. La votazione sarà palese.

Per conseguire l'approvazione il candidato dovrà ottenere almeno 6 decimi del totale dei voti di cui dispone la Commissione. Chi otterrà i 9 decimi s'intenderà approvato a pieni voti legali.

Sarà messa a partito la concessione della lode per quei candidati che avranno riportato i pieni voti assoluti. La lode potrà essere concessa solo col consenso di tutti i votanti, e se ne farà speciale menzione nel diploma di laurea.

CAPO IX.
Disciplina scolastica.

Art. 72.

Nell'intento di mantenere la disciplina nelle scuole sono stabilite le seguenti pene:

1) L'ammonizione privata o pubblica;
2) L'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3) La sospensione dagli esami;
4) L'esclusione temporanea dalla scuola.

L'ammonizione vien fatta verbalmente dal direttore con le norme stabilite dall'art. 161 della legge 13 novembre 1859. Il direttore comunica poscia ai parenti od al tutore dello studente i motivi pei quali essa è stata fatta.

L'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado vien fatta dal Consiglio, dei professori con voto palese ed a semplice maggioranza di voti. Il Consiglio, convocato a tale scopo, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti annessi e vota pel grado della pena.

Delle pene disciplinari di terzo e quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le scuole veterinarie del Regno. La pena dell'interdizione temporanea da uno o più corsi inflitta dal Consiglio dei professori, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 73.

Lo studente potrà dal giudizio del Consiglio dei professori della scuola, nel caso che gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea, appellare al Ministro. Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque scuola veterinaria dello Stato l'immatricolazione a coloro che si trovano sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 74.

Quando in una scuola succedano disordini che impediscono di far lezione, il Direttore, in seguito a domanda del professore, dichiara chiusa la scuola per tutti coloro che non siano regolarmente iscritti a tale corso.

Nel caso che si ripetano disordini dentro tale scuola, il direttore ordina la sospensione del corso Il Ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare, e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico

In caso di gravi disordini il direttore potrà d'urgenza chiudere la scuola, o sospendere tutti o alcuni corsi. Sarà obbligo del direttore e del Consiglio dei professori d'intendersi colla prefettura per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano a prontamente ristabilirlo.

Art. 75.

Gli studenti non possono tenere adunanze nel recinto della scuola.

CAPO X.
Amministrazione della scuola.

Art. 76.

L'amministrazione della scuola è affidata ad un segretario economo e ad un vicesegretario sotto l'immediata sorveglianza del direttore.

Art. 77.

Il segretario economo è agente ragioniere del Governo e dà allo Stato una cauzione corrispondente all'importanza dei fondi da amministrare e nella misura da stabilirsi dal ministero.

Sono obblighi inerenti al suo ufficio:

1) La compilazione ed il mantenimento dei registri;

2) La custodia dell'archivio e di tutti i documenti riferibili alla scuola;

3) La custodia della biblioteca e di tutto il materiale mobile non scientifico;

4) La sorveglianza sulla farmacia per controllare il carico o scarico dei medicamenti e di altre provviste; sui magazzini dei foraggi e degli attrezzi delle scuderie; sulla distribuzione delle razioni alimentari nelle ore stabilite per la foraggiatura; e sul basso personale per quanto riguarda l'esecuzione dei doveri e della disciplina;

6) La custodia dei fondi anticipati dal ministero e degli introiti delle infermerie fino a che non si consegnano alla Tesoreria provinciale;

7) Il provvedere tuttociò che occorre per la scuola e l'esecuzione dei pagamenti ai fornitori solo dietro ordine scritto del direttore;

8) La compilazione dei rendiconti al ministero secondo la legge di contabilità dello Stato;

9) Il buon andamento degli affari dell'ufficio e la vigilanza sul lavoro del vicesegretario.

Art. 78.

Il vicesegretario coadiuva il segretario economo in tutti gli affari di ufficio, è incaricato della biblioteca nonchè dei relativi cataloghi, e sostituisce il segretario economo in caso di malattia e di assenza.

Art. 79.

L'orario di ufficio e la durata delle vacanze del segretario economo e del vice segretario sono stabiliti dal direttore.

Art. 80.

Il segretario economo non potrà rilasciare alcun certificato o copia di estratto se non è stata presentata speciale domanda al direttore su carta bollata da 60 centesimi, e se sulla domanda questi non ha messo il visto.

Art. 81.

Nessun certificato, copia od estratto di atti, di documenti, di dichiarazioni, sia scritto dai professori che richiedono il visto del direttore, sia rilasciato direttamente dal direttore, potrà essere consegnato all'interessato se questi non ha prima pagato la tassa di segreteria di una lira e mezzo, non compreso il bollo della carta. Il visto del direttore ai certificati dei professori non può essere apposto che sulla marca da bollo di una lira e venti centesimi.

Pei certificati rilasciati dai clinici sullo stato degli animali ricoverati nelle infermerie la tassa è di L. 5. 60.

Detratto l'importo della carta bollata e il diritto di segreteria in L 2. 10, le rimanenti L. 3 50 vanno a formare un fondo da spendersi a beneficio di ciascuna clinica.

Il segretario economo darà alla fine di ogni anno finanziario il rendiconto di questi certificati al rispettivo clinico.

Art. 82.

Non è accettato nelle infermerie alcun animale se dal proprietario o da chi ne fa le veci non è contemporaneamente pagato al segretario economo il valore della pensione per quindici giorni. Il segretario ha l'obbligo sotto la propria responsabilità di non far trascorrere la quindicina senza aver ottenuto una nuova pensione.

Se l'animale muore o viene ritirato dalle infermerie prima dei quindici giorni, sarà restituita la corrispondente parte della somma pagata per la pensione.

Gli animali non possono essere ritirati senza la presentazione della ricevuta del segretario economo, dalla quale consti essere stata pagata la pensione fino al giorno del ritiro.

Art. 83.

Il segretario economo versa a titolo di acconti alla cassa della tesoreria provinciale della città, ogni trimestre, tutti gl'incassi delle infermerie avuti nel trimestre stesso. Alla fine del quarto trimestre, entro la prima quindicina di luglio presenterà il rendiconto particolareggiato di tutte le entrate ed uscite e farà il versamento a saldo di tutti gli introiti.

Lo stesso rendiconto sarà trasmesso al Ministero per la debita approvazione.

Art 84.

Nelle scuole aggregate all'Università le funzioni del segretario economo vengono disimpegnate dall'economato dell'Università rispettiva.

Quelle del vice segretario, specialmente per riguardo al movimento degli animali delle cliniche, da uno degli aiuti di clinica a ciò desi-

gnato, al quale potrà accordarsi dal Ministero una retribuzione in fin d'anno sulla proposta del direttore.

CAPO XI.

Servizio delle cliniche.

Art. 85.

Le lezioni di clinica hanno luogo tutti i giorni meno il giovedì ed i giorni festivi.

Art. 86.

Le visite cliniche si fanno tutti i giorni nelle ore stabilite ed in conformità delle disposizioni del regolamento interno.

Art. 87.

Gli aiuti o gli assistenti cureranno che siano amministrati i medicamenti e gli altri mezzi terapeutici ordinati dai clinici agli animali infermi e provvederanno a quanto possa occorrere anche prima che siano giunti i professori.

Art. 88.

Gli animali condotti nelle infermerie sono ricevuti dagli assistenti i quali scrivono sulle cedole o su apposito registro, oltre il nome del proprietario, i segni particolari dell'animale, la malattia da cui è affetto, la cura prescritta ed il nome dello studente cui è affidato.

Trattandosi di animali affetti da malattie contagiose, o di quelli ricoverati in cui queste si sviluppano, si applicheranno rigorosamente le misure di polizia sanitaria necessarie.

Art. 89.

Il servizio della farmacia della scuola è affidato dal direttore al professore di chimica, dove esiste, od agli assistenti delle cliniche.

Art. 90.

Le prescrizioni ordinate dai clinici devono essere segnate su particolari registri. L'incaricato del servizio farmaceutico ne prenderà nota in altro registro che rimane in farmacia, e che servirà pel controllo che sarà fatto dal segretario economo.

Art. 91.

Le razioni alimentari per gli animali sono stabilite dai clinici.

Art. 92

Il servizio di mascalcia nella scuola è regolato secondo norme speciali stabilite dal direttore.

Art. 93

I cavalli e gli altri animali appartenenti a privati non possono essere sottoposti a pericolosi esperimenti ed uccisi senza il consenso in iscritto dei loro proprietari.

Art. 94.

Le autopsie degli animali che muoiono nelle cliniche sono fatte dai professori di clinica o dai loro aiuti, col concorso del professore di anatomia patologica o di un suo rappresentante: e quando il clinico abbia compiute le proprie osservazioni rilascia i pezzi patologici all'istituto di anatomia patologica veterinaria.

CAPO XII.

Personale di servizio.

Art. 95.

Il servizio interno della scuola è fatto:

1. Dal portiere;
2. Da un numero sufficiente d'inservienti destinati ai vari Gabinetti e laboratori;
3. Dal capostalla;
4. Da un numero sufficiente d'infermieri e di palafrenieri secondo i bisogni delle infermerie.

Art. 96.

Il portiere, il capostalla ed il personale in pianta stabile sono nominati dal Ministero su proposta del direttore. Tutto il personale straordinario viene assunto dal direttore.

Art. 97.

Le mancanze del personale di servizio sono punite a norma dell'art. 9, salvo il risarcimento dei danni che possono aver recato.

Art. 98.

La rimozione del portiere, del capostalla e del personale in pianta stabile è decretata dal Ministro su proposta del direttore. Il personale straordinario è licenziato dal direttore.

Roma, addì 29 gennaio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
P. BOSELLI.

Il N. **CI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mapello 7 settembre 1890, con la quale si è stabilita la fondazione di un Asilo infantile mediante la inversione delle seguenti rendite amministrate dalla Congregazione di carità;

a) Annue lire 941,58 derivanti da capitali affrancati, e da avanzi di cassa capitalizzati.

b) Annue lire 450,00 rappresentanti parte di rendite fondiarie destinate alla distribuzione di farina gialla a tutti indistintamente gli abitanti.

c) Annue lire 50,00 costituenti il legato Borello-Colombo per distribuzione di pane e sale ai poveri.

d) Annue lire 20,00 costituenti il legato Scaglia per distribuzione di sale ai poveri.

Visto lo statuto organico presentato per l'amministrazione dell'Asilo;

Viste le decisioni della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo 19 settembre 1890 e 27 febbraio 1891;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate le inversioni suddette deliberate dal Consiglio comunale di Mapello per la fondazione dell'Asilo infantile.

Detto Asilo è eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 22 febbraio 1891, composto di 25 articoli che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 20 settembre 1882 col quale è approvato il regolamento di disciplina per i corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto del 12 dicembre 1889 col quale è approvato il libro dei segnali e delle evoluzioni per il R. naviglio;

Visto il R. decreto del 23 agosto 1890 col quale sono istituite insegne speciali per gli ufficiali generali del R. esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Marina, degli Affari Esteri e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per il Governatore della Colonia Eritrea è istituita un'insegna, rappresentata nell'annessa tabella, da alzarsi all'albero di trinchetto della nave sulla quale il detto personaggio prende imbarco e da portarsi all'asta di prora della imbarcazione che lo trasporta. Questa insegna non potrà mai essere usata a terra, nè venire inalberata fuori delle acque territoriali della Colonia.

Art. 2. La prima volta che il detto Governatore si recherà, in uniforme, a bordo di una R. nave ed ogni qualvolta visiterà la stessa nave ad intervallo di almeno un anno, sarà ricevuto con gli onori dovuti ad un vice-ammiraglio e verrà spiegata in testa d'albero di trinchetto la sua insegna.

Gli ufficiali di bordo saranno riuniti al barcarizzo; parte dell'equipaggio verrà disposto in parata a riva e sui palchi di comando ed il rimanente sarà schierato in coperta.

Mentre salirà a bordo verrà fatto il saluto colla voce (due gridi di *Viva il Re*), il picchetto presenterà le armi, le trombe suoneranno *al campo*.

Allo sbarco sarà salutato con 15 colpi di cannone, dopo i quali si ammainerà l'insegna.

Art. 3. La imbarcazione avente a prua questa insegna dovrà portare a poppa la bandiera nazionale.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1891.

UMBERTO.

Di Rudinì.
Pelloux.
S. de S. Bon.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castello Lavazzo in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ettore Centa è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1891.

UMBERTO.

Nicotera.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bussana, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Annibale Berti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1891.

UMBERTO.

Nicotera.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con regio decreto 26 febbraio 1891.

Garberoglio Pietro, commissario di 1ª classe, collocato a riposo per infermità non provenienti da r. servizio, a decorrere dal 1° aprile 1891.

Con regi decreti 1° marzo 1891.

Cerri Vittorio, tenente di vascello, reggente la carica di capo sezione nel ministero della marina, esonerato dalla detta carica, dal 1° marzo 1891.

Arotino Pasquale, amanuense nell'amministrazione marittima mercantile, nominato in seguito ad esame eccezionale di concorso applicato di porto di 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 1500 a datare dal 1° marzo 1891.

Con regio decreto 8 marzo 1891.

Magnaghi Gio. Battista, contrammiraglio, direttore del servizio idrografico nel ministero della marina, nominato capo di stato maggiore del ministero della marina, dal 9 marzo 1891, conservando l'attuale sua carica di direttore del servizio idrografico.

Con regi decreti 12 marzo 1891.

Martinez Gabriele, vice ammiraglio, esonerato dalla carica di giudice effettivo presso il Tribunale supremo di guerra e marina.

Ferracciù Filiberto, capitano di vascello, esonerato dalla carica di comandante dell'ariete torpediniere « Piemonte ».

Trani Antonio, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Marcantonio Colonna », in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado De Gaetani Eugenio.

Rossari Fabrizio, capitano di corvetta, nominato comandante del piroscafo « Sesia ».

Rocca Rey Carlo, tenente di vascello, nominato comandante della cannoniera « Guardiano », in sostituzione di Spezia Emilio, promosso capitano di corvetta.

Rolla Arturo, id., nominato comandante della cisterna « Tevere », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Amero d'Asto Stella Marcello.

Borèa Ricci Raffaele, id., nominato comandante della torpediniera « 94 S », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Patella Luigi.

Con regi decreti 15 marzo 1891.

Gonsalez del Castiglio y Angulo Giustino, capitano di vascello, promosso contrammiraglio, con riserva di anzianità, a decorrere dal 1° aprile 1891.

Marra Saverio, id., id. id.

Fallcon Emilio, capitano di fregata, promosso capitano di vascello a decorrere dal 1° aprile 1891.

Rebaudi Agostino, id.

Crespi Francesco, id.

Ferragatta Felice, id.

Parascandolo Edoardo, id.

De Filippis Onofrio, capitano di corvetta, promosso capitano di fregata a decorrere dal 1° aprile 1891.

Labrano Federico, contrammiraglio, esonerato dalla carica di comandante locale di marina alla Maddalena, a decorrere dal 1° aprile 1891 e nominato vice presidente del consiglio superiore di marina, a decorrere dall 11 aprile 1891.

Acton Emerich, contrammiraglio, esonerato dalla carica di direttore generale dell'arsenale del 2° dipartimento marittimo, a datare dal 21 corrente e nominato comandante locale di marina alla Maddalena, a decorrere dal 1° aprile 1891.

De Liguori Cesare, contrammiraglio, esonerato dalla carica di direttore generale dell'arsenale del 1° dipartimento marittimo, a datare dal 1° aprile 1891 e nominato membro del Consiglio superiore di marina, a decorrere dall' 11 aprile 1891.

Gonsalez del Castiglio y Angulo Giustino, contrammiraglio, nominato direttore generale dell'arsenale del 2° dipart. marittimo, a decorrere dal 21 marzo 1891.

Marra Saverio, contrammiraglio, nominato direttore generale dell'arsenale del 1° dipart. marittimo, a decorrere dal 1° aprile 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 529939 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al N. 134639 della soppressa Direzione di Torino per lire 60, al nome di Cerutti Giovanni fu *Luigi* domiciliato in Caprezzo fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cerutti Giovanni fu *Dionigi* domiciliato in Caprezzo vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

N. 588674 per lire 50
» 609305 per lire 165
» 620197 per lire 40
» 808851 per lire 25

al nome tutti di Avignone *Antonietta* Paolo, Antonio e Catterina fu Gaetano, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Mortola Giulia.

N. 820188 per lire 55

al nome di Avignone Paolo, Antonio, Antonietta e Caterina fu Gaetano ecc.

N. 902349 per lire 410

al nome di Avignone Paolo, Antonio, Catterina ed *Amalia* moglie di Terzano Luigi fu Gaetano, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi: i primi cinque ad Avignone *Maria-Teresa-Antonietta-Amalia*, Paolo, Antonio e Catorina fu Gaetano, minori ecc., e l'ultimo ad Avignone Paolo, Antonio, Catorina, e *Maria-Teresa-Antonietta-Amalia*, moglie di Terzano Luigi fu Gaetano, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 26 marzo 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 768, 7
Umidità relativa a mezzodì 39
Vento a mezzodì . . . . . N W debolissimo.
Cielo . . . . 1[4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 14°, 0, Minimo 1°, 8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 26 marzo 1891.

Europa continua intensa depressione Sud Norvegia estendesi continente, pressione elevata penisola iberica, Algeria, Italia inferiore, Skudesnaes 749; Amburgo 749; Gibilterra, Algeri, Palermo 770.

Italia 24 ore: barometro salito dovunque, più Sud, nebbie alcune stazioni, diverse brinate Nord centro; venti deboli freschi intorno ponente.

Stamane cielo nuvoloso Nordovest, sereno altrove.
Venti deboli settentrionali Sud, deboli vari altrove.
Barometro 767 a 768 Nord, 769 a 770 basso tirreno.
Mare mosso costa sicula ionica.
Probabilità: venti deboli specialmente terzo quadrante, cielo nuvoloso al Nord, sereno al Sud, temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 24 — Il Governo austro-ungarico ha ordinato che il disertore Alter, che le guardie austriache, si erano fatto consegnare dalle guardie italiane su territorio italiano, sia tosto riconsegnato alle Regie autorità sulla frontiera di Ala.

LONDRA, 25 — Il *Daily Telegraph* dice che i negoziati per rego-

lare gli affari della Compagnia delle acque di Buenos Ayres procedono in modo soddisfacente, ma che le perdite degli azionisti e dei creditori saranno sensibili.

PARIGI, 25 — L'ambasciatore di Russia, barone di Mohrenheim, presenterà, domani, a nome del suo Sovrano, le insegne dell'Ordine di Sant'Andrea al Presidente della Repubblica, Carnot.

LONDRA, 25 — Lo *Standard* annunzia la sospensione del pagamento degli interessi sulle Obbligazioni della *Catalma-Warehouses and Mole Company*, di Buenos Ayres, che faceva tutti gli affari di magazzini di deposito e di dogana e di cui il pubblico inglese possiede titoli per un milione di lire sterline.

BUENOS AYRES, 25 — La maggior parte dei Governatori delle provincie telegrafarono la loro adesione alla coalizione dei generali Roca e Mitre.

Il Governatore della provincia di Buenos-Ayres ed alcuni generali partigiani dell'ex-Presidente della Repubblica, Juarez Cloman, vi sono invece contrari.

WASHINGTON, 25. — Il ministro d'Italia, barone Fava, telegrafò al governo italiano la lettera del governatore della Luigiana.

Il segretario di Stato, Blaine, non farà nulla, finchè non abbia ricevuto ulteriori comunicazioni dal barone Fava.

NEW-YORK, 25 — Il *Sun* pubblica il seguente dispaccio da Washington: « Il barone Fava si è rifiutato di discutere la lettera del governatore della Luigiana, Nicholls, pur dichiarandosi soddisfatto d'apprendere da detta lettera che almeno due degli assassinati dalla folla a New-Orléans non erano cittadini americani, ma italiani. Tale dichiarazione giustifica la protesta diretta dal barone Fava al signor Blaine ».

DRESDA, 25. — Il presidente del Consiglio dei ministri, generale conte di Fabrice, è morto.

COSTANTINOPOLI, 25. — E' qui giunto da Tiflis il principe Luigi Napoleone e fu ossequiato dall'incaricato d'affari italiano. Il principe Luigi proseguirà domani per l'Italia.

TORINO, 25. — Contrariamente alle notizie pubblicate da alcuni giornali esteri, il principe Vittorio Napoleone non farà alcun atto politico in Italia.

TORINO, 25 — Nell'odierna seduta del Consiglio comunale, il sindaco comm. Voli, ha letto la lettera del comm. Rattazzi che ringrazia, in nome del Re, il sindaco e la rappresentanza municipale per la lettera con cui furono espressi a S. M. i sentimenti della città per il Regio contributo all'istituzione di un Ospedale per le malattie infettive.

Il sindaco soggiunse: « Al Re che, tra la gioia del suo Regno, pone sollecita cura per chi soffre, rinnoviamo il saluto della riconoscenza. » (Vivissimi applausi).

I consiglieri erano in piedi durante la lettura della lettera di S. M. il Re.

Quindi il sindaco commemorò il Principe Gerolamo Napoleone.

GRASSE, 25. — La Regina d'Inghilterra è arrivata. La città è imbandierata.

VIENNA, 25. — Il *Frembenblatt* annunzia che fra il capo polacco, Jaworski, e i capi tedeschi, Clumecky e Plener, vi fu uno scambio d'idee sulla situazione politica, in presenza del presidente del Consiglio, conte Taaffe, e del ministro Zalewski.

In tale conferenza fu constatato da ogni parte la buona disposizione di mettersi a contatto nella prossima sessione della Camera dei deputati relativamente al trattamento degli affari parlamentari.

PARIGI, 25 — Il Consiglio municipale di Parigi respinse la mozione con cui s'invitava l'amministrazione della città ad autorizzare i suoi impiegati ed operai a fare sciopero il 1° maggio.

GIBILTERRA, 25. — La Corte marittima terminò l'inchiesta sulla perdita del piroscafo *Utopia* e dichiarò che il capitano commise un grave errore di giudizio.

PARIGI, 26 — Una nota officiosa smentisce la notizia data dal *New York Herald*, che l'ammiraglio Cuverville, in un discorso pronunziato a Port-au-Prince, abbia fatto intravedere l'ingerenza della Francia ad Haiti.

LONDRA, 26 — Il *Daily Chronicle* ha da Berlino: « Un agente di polizia russo fu assassinato presso [illegible] ([illegible]). Le sue carte sono scomparse; ma il denaro che aveva rimase intatto.

« La missione della vittima era di sorvegliare i socialisti e nichilisti polacchi.

« Scritti socialisti in polacco furono trovati non lontano dal cadavere. Si crede che appartenessero agli assassini ».

ADEN, 26. — Per ordine del Governo italiano il conte Antonelli parte oggi per Massaua.

PARIGI, 26. — Il presidente della Repubblica, Carnot, diresse alla Regina Vittoria, appena arrivata a Grasse, un telegramma in cui le augura che il suo soggiorno in Provenza sia così felice come lo furono i suoi soggiorni precedenti a Biarritz ed a Aix-les-Bains, le domanda se egli può farle cosa gradita e le rinnova l'espressione della sua amicizia.

BELGRADO, 26 — I commercianti consegnarono alla Camera ed alla Reggenza una petizione colla quale domandano l'abolizione della nuova tassa di consumo che è nociva a tutti gli interessi commerciali.

Un *meeting* generale di protesta è convocato pel 27 corrente.

I rappresentanti esteri protestarono egualmente.

SOFIA, 26. — Il presidente del Consiglio, Stambuloff e il ministro degli esteri, Grekoff, in occasione del genetliaco del Sultano, fecero visita a Rechid bey, segretario gerente il Commissariato dell'impero ottomano.

ALTONA, 26. — Il principe di Bismarck è giunto per visitare il generale conte di Waldersee e ritornerà stasera a Friedrichsruhe.

PARIGI, 26. — L'ambasciatore russo, barone di Mohrenheim, ha rimesso nel pomeriggio al presidente della Repubblica, Carnot, le insegne dell'Ordine di Sant'Andrea.

L'ambasciatore dichiarò che era felice di esprimere i sentimenti della viva cordialità che inspira allo czar la persona del presidente della Repubblica.

Carnot ringraziò l'ambasciatore per la testimonianza di simpatia datagli dallo czar.

ALA, 26. — Indipendentemente dal reclamo del Governo italiano, l'amministrazione austriaca aveva aperto un'inchiesta sul fatto del disertore Alter che le guardie austriache eransi fatto consegnare sul territorio italiano.

La condotta delle guardie essendo stata trovata irregolare, vennero tosto punite.

GIBILTERRA, 26. — Il vapore *Anglia* è partito oggi per New York con 153 emigranti italiani.

Soltanto otto emigranti rimangono qui. Fra essi alcuni sono malati ed altri desiderano far ritorno in Italia.

Il Comitato di soccorso distribuì 458 lire sterline fra gli emigranti partiti oggi.

Altri trenta cadaveri sono stati rinvenuti oggi sulla costa. Il totale dei cadaveri rinvenuti finora ascende a 309.

NAPOLI, 26. — E' arrivato il piroscafo *Assiria* con 134 naufraghi dell'*Utopia*, fra i quali vi sono quattro donne e tre ragazzi.

MODENA, 26. — I funerali del colonnello Giambattista Ruffini riuscirono imponenti.

Il corteo sfilò nel cortile del palazzo della Scuola militare, che era sotto le armi.

Le associazioni, con bandiere, ed una enorme folla seguivano il feretro.

Parlarono il sindaco, il prefetto e il generale Carenzi.

LONDRA, 26. — Ebbe luogo stasera una riunione di italiani nella sala *Holborn*, nel quartiere centrale della città, per protestare contro l'eccidio di italiani a New-Orleans.

Furono pochi gli intervenuti ed erano in gran parte operai.

Il presidente Pinto spiegò il motivo della riunione e attribuì il poco concorso all'essere stata questa convocata in fretta.

Presero la parola vari oratori, che condannarono l'eccidio di New-Orleans, ma la maggior parte di essi dichiararono che il popolo americano ne è generalmente irresponsabile.

Si approvò una mozione colla quale, pur condannandosi vivamente la Mafia, si chiede che i linciatori vengano puniti.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 26 marzo 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	95,75		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	95,72 1/2	95 72 1/2			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 75	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 50	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500		— —			475 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6 a Emiss.	»	500	500		—			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	475	475 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			693 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn 91	500	500		— —			513 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 [illegible]nn 91	1000	750		— —			1650 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1063 —	
» » Generale	»	500	300		— —	395 395 1/2		[illegible]	
» » di Roma	»	500	250		— —			555 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			40 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr 90	500	500		— —			470 —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn 91	500	400		— —			520 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			75 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —			900 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	1040 1032 1/2		—	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	50	50		— —			263 —	
» » Immobiliare	1 genn 91	500	500		— —	372 373 386	374 75 85 87	— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			160 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			268 -	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			1.7 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			13 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna 90	500	500		— —			373 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			240 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiario Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiario Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 17 1/2
	Parigi	Cheques	»	»	100 97 1/2
3	Londra	90 giorni	»	»	25 25
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 Marzo
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Rendita 5 0/0	[illegible]3 05	Az. Banco di Roma	550 —	Az. Soc. Mat. Later.	295 —
» 3 0/0	[illegible]0 —	» Banca Tiberina	45 —	» » Navig. Gen. Italiana	378 -
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	94 —	» » Ind. e Com.	470 —	» » Metallurgic. Italiana	258 -
Prest. Rothschild 5 0/0	100 —	» » » Certif.	461 —	» » della Piccola Borsa	235 -
Obb. città di Roma 4 0/0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	505 —	» » Fondiar. Incendi	80 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	438 —	» » » Merid.	95 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	910 —	» » Caoutchouc	70 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	496 —	» » Acqua Marcia st.	1130 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	485 —
Az. Fer. Meridionali	702 —	» » Condot. d'ac.	265 —	» » » 4 0/0	195 —
» » Mediterranee	524 —	» » Gen. Illumin.	256 —	» » Ferroviarie	290
» » » certif.	514 —	» » Immobiliare	405 —	» Fe. Napoli-Ottaiano	240 —
» Banca Nazion.	[illegible]0 —	» » Molini e Magaz. Gen.	210 —		
» » Romana	[illegible]63 —	» » Tramway Om.	112 —		
» » Generale	398 —	» » Fond. Italiana	80 —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.